REGOLAMENTO (CEE) N. 1947/79 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1979

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 827/78 del Consiglio, del 25 aprile 1978, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1978, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 937/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (5), in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti citati nell'allegato, il Nicaragua e l'Angola hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1488/79 (7); che è necessario precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 115 del 27. 4. 1978, pag. 1.
(5) GU n. L 119 del 15. 5. 1979, pag. 1.
(6) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 181 del 18. 7. 1979, pag. 20.

ALLEGATO

Designazione della partita	A	B	C
1. Regolamenti del Consiglio applicati :			
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1766/77, (CEE) n. 827/78, (CEE) n. 937/79		(CEE) n. 827/78
b) assegnazione	(CEE) n. 1767/77 (riserva), (CEE) n. 828/78 (riserva), (CEE) n. 938/79 (riserva)		(CEE) n. 828/78 (riserva)
2. Beneficiario	Nicaragua		Angola
3. Paese di destinazione			
4. Quantitativo totale della partita	6.5 t	43.5 t	500 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	irlandese		dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12
6. Provenienza del latte scremato in polvere	scorte d'intervento (accompagnato da un certificato sanitario di origine)		acquisto sul mercato della Comunità
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari	—		tenore vitamine A : almeno 5 000 u.i./100 g tenore vitamine D : almeno 500 u.i./100 g sacchi di 25 kg indicazione sui sacchi della data di produzione
8. Iscrizioni sull'imballaggio	in lettere di almeno 1 cm di altezza : « Leche descremada en polvo / Donación de la Comunidad económica europea a Nicaragua »		in lettere di almeno 1 cm di altezza : « Leite desnatado em pó com vitaminas A e D / Dom da Comunidade europeia a favor de Angola »
9. Termine di consegna	azione d'urgenza, imbarco il più presto possibile e		imbarco prima del 31 ottobre 1979
10. Fase e luogo di consegna	prima del 15 settembre 1979 reso aeroporto Managua (2 aeroplani)	prima del 30 settembre 1979 porto di sbarco Corinto o Puerto Somoza	porto di sbarco Luanda (banchina)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna	Comisión de coordinación de las ayudas externas, Casa de gobierno, Managua, Nicaragua		Secretaria de Estado dos assuntos sociais, Luanda
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	trattativa privata		gara
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il :	—		17 settembre 1979